

Da assicurare tutti i soggetti per cui vi è obbligo INAIL

Per evitare errori, fondamentale anche denunciare in modo corretto gli imponibili suddivisi per rischio

/ Fabrizio VAZIO

La dichiarazione delle **retribuzioni** all'INAIL è un appuntamento fondamentale nel rapporto tra l'Istituto e il datore di lavoro, sia perché conclude le operazioni di **autoliquidazione**, sia perché la correttezza del foglio salari sarà verificata in sede di ispezione da parte dei funzionari di vigilanza INAIL.

Occorre dunque soffermarsi su alcuni errori che devono essere **evitati** affinché non vi siano addebiti.

In primis, è necessario assicurare tutti i soggetti per i quali vi è obbligo INAIL.

È, ad esempio, il caso di ricordare che per i coadiuvanti familiari nell'artigianato, nel commercio o nell'agricoltura gli obblighi assicurativi sussistono tutte le volte che la prestazione viene resa in maniera **ricorrente** e **non meramente accidentale**. La quantificazione della definizione di "ricorrente e non meramente accidentale" è da ricondursi a una prestazione resa una o due volte nell'arco dello stesso mese purché nell'anno le prestazioni effettuate siano superiori a **10 giornate lavorative** (cfr. circ. Min. Lavoro 5 agosto 2013 n. [14184](#)). Nel caso in cui l'apporto lavorativo del coadiuvante sia superiore a tali indici, l'obbligo INAIL sussiste e a nulla rileva il fatto che non sia prevista tutela INPS poiché il soggetto non raggiunge le 90 giornate all'anno (cfr. lett. Min. Lavoro 10 giugno 2013 n. [10478](#)).

Specifica attenzione deve essere prestata nel denunciare all'INAIL soggetti che prestano attività nel settore dello **spettacolo**, ma per i quali non è previsto alcun obbligo INPS. Si tratta di soggetti che svolgono esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche e in particolare di:

- giovani fino a 18 anni;
- studenti fino a 25 anni;
- soggetti titolari di pensione di età superiore a 65 anni;
- coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria a una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo.

Per tali soggetti, per l'INPS, non è prevista tutela ove non raggiungano i **5.000 euro** di retribuzione lorda all'anno, mentre devono essere comunque assicurati all'INAIL a cura dei committenti.

Infatti, l'[art. 2](#) comma 2 del DM 22 gennaio 2022 stabilisce che i suddetti soggetti sono compresi nell'obbligo assicurativo INAIL **indipendentemente** dal limite di retribuzione annua lorda di 5.000 euro, "non potendosi evidentemente discriminare la copertura assicurativa conseguente a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale in base alla retribuzione annua lorda percepita dall'interessato" (cfr. circ. INAIL n. [11/2022](#)).

Si dovrà anche porre particolare attenzione alla denuncia dei salari riferiti a voci che siano incompatibili l'una con l'altra: è il caso di ricordare, ad esempio, che la voce **0722** riguarda le attività del personale di ufficio e comprende l'utilizzo del veicolo per accedere ad altri uffici. La voce **0723** riguarda le attività del personale di ufficio che accede a cantieri, opifici e simili.

Pertanto, come indicato dall'Istituto fin dalle FAQ pubblicate subito dopo la vigenza della Tariffa Premi approvata con DM [27 febbraio 2019](#) e tuttora vigente, l'attività del medesimo lavoratore non può essere riferita a entrambe le voci 0722/0723, mentre ciò è possibile per l'attività dell'azienda. Anche in questo caso, ove il datore di lavoro o il professionista che lo assiste sbaglino, verosimilmente vi sarà un **addebito** in sede ispettiva poiché gli imponibili saranno interamente riportati alla voce 0723, prevista per il personale la cui presenza nei reparti produttivi è saltuaria (in quanto normalmente occupati in un luogo di lavoro diverso), ma non occasionale (ovvero l'attività è svolta abitualmente e sistematicamente, anche se in modo non continuativo).

In generale, la denuncia dei salari dovrà essere particolarmente accurata e preceduta dal **confronto** con altra documentazione in possesso del datore di lavoro come, ad esempio, il documento di valutazione dei rischi e le rilevazioni del rumore in azienda, al fine di verificare se i soggetti assicurati vengano esattamente suddivisi tra le voci in atto: ove le rilevazioni del rumore evidenzino che un soggetto opera **permanentemente** nei reparti produttivi, pur avendo qualifica di impiegato amministrativo, le retribuzioni non potranno essere assoggettate alla voce 0722 e nemmeno alla 0723 (poiché non si tratta solo di accessi), ma piuttosto al riferimento tariffario dell'attività produttiva.